



## Stefan s.r.l. unipersonale in amministrazione straordinaria

Prato, 19 maggio 2016

*via pec*

Gentili Signori,

come noto, l'INPS ritiene necessario rettificare lo stato passivo di Stefan s.r.l., dichiarato esecutivo in data 22 luglio 2014, affinché i dipendenti possano ricevere dal Fondo di Tesoreria il pagamento diretto del TFR, maturato dal 1° gennaio 2007.

In particolare, nella comunicazione trasmessa alla Procedura il 29 aprile u.s., la Direzione Provinciale INPS di Pistoia, ovvero della sede che ha la competenza aziendale relativa alla società Stefan in a.s., ha comunicato che perché lo stesso Ente possa disporre il pagamento a favore dei dipendenti dei crediti maturati a titolo di TFR e accantonati presso il Fondo di Tesoreria, è necessario che i relativi importi vengano stralciati dallo stato passivo.

Al solo fine di facilitare la definizione della problematica in oggetto e agevolare i dipendenti nella riscossione di quanto dovuto dal Fondo di Tesoreria, lo scrivente Commissario Straordinario ha condiviso con il Giudice Delegato della Procedura, Dott.ssa Maria Novella Legnaioli, una possibile soluzione, in merito allo stralcio dell'importo di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria dallo stato passivo a seguito della presentazione da parte dei dipendenti che hanno diritto alla percezione di tale importo di una istanza al Giudice Delegato per la correzione dello stato passivo di Stefan s.r.l.

Da un punto di vista operativo, i dipendenti interessati, che abbiano tempestivamente insinuato al passivo le domande riferite al TFR maturato successivamente al 1° gennaio 2007, potranno quindi presentare detta istanza.

Premesso che la predisposizione di detta istanza è attività che -nei contenuti e nella forma- ricade sotto la esclusiva responsabilità di ciascun istante, al solo fine di agevolare i dipendenti il Commissario ha predisposto un modello della istanza di correzione ex art. 98 l.fall.

Rispetto a tali istanze ex ultimo comma art.98 l.fall., lo scrivente Commissario manifesta sin da ora, in linea di principio, la propria adesione, riservata ogni eventuale decisione/presa di posizione, per quanto riguarda lo specifico contenuto di ciascuna di esse, alla presa visione delle singole istanze che perverranno.

Qualora si ritenesse di utilizzare detto modello ciascun dipendente potrà:

- 1) stampare il modello;
- 2) apporvi data e firma;

3) inserire l'esatto importo del quale si richiede lo stralcio dallo stato passivo (detto importo è rilevabile richiedendolo allo sportello della propria sede Inps di residenza e non può essere fornito dagli organi della Procedura);

4) scannerizzare il modello come sopra compilato e firmato;

5) inviare a mezzo PEC il modello scansionato all'indirizzo di posta elettronica certificata della Procedura ovvero all'indirizzo as1.2013prato@pecfallimenti.it

Al fine di consentirne il tempestivo esame da parte del Giudice Delegato, si richiede di trasmettere l'istanza nei termini sopra indicati entro il 30 giugno 2016.

\*

Nell'auspicio che lo spirito collaborativo sotteso alla presente comunicazione possa essere da Lei/Voi condiviso, ci si augura che la presentazione delle predetta istanza possa consentire, secondo quanto comunicato dall'INPS alla Procedura, di raggiungere una pronta definizione del pagamento diretto da parte del Fondo di Tesoreria.

Con i migliori saluti.

Il Commissario Straordinario

Prof. Avv. Andrea Lolli



Si allega:

1. modello istanza di correzione dello stato passivo;
2. comunicazione dell'INPS del 29 aprile 2016;
3. INPS - messaggio n.2057 del 3 febbraio 2012;
4. Comunicazione dell'INPS del 27.11.2015.

TRIBUNALE CIVILE DI PRATO  
SEZIONE FALLIMENTARE

\*\* \*\* \*

**Amministrazione straordinaria:** Stefan S.r.l. unipersonale in Amministrazione Straordinaria

**Numero:** 1/2013

**Giudice Delegato:** Dott.ssa Maria Novella Legnaioli

**Commissario Straordinario:** Prof. Avv. Andrea Lolli

**Pec procedura:** as1.2013prato@pecfallimenti.it

\*\* \*\* \*

**Istanza per la correzione di errore materiale dello stato passivo**

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

il Sig. ....., residente in ....., Via....., (eventualmente rappresentato e difeso per...dall'avv.....) elettivamente domiciliato in ....., via.....n....., tel....., pec.....@....., in qualità di creditore dell'amministrazione straordinaria in epigrafe

**ESPONE**

quanto segue.

- il sottoscritto creditore ha insinuato allo stato passivo l'intero importo maturato a titolo di TFR pari a euro....;
- la S.V. Ill.ma, in accoglimento di quanto richiesto dallo scrivente creditore ha ammesso tale intero importo;
- con proprio decreto del 22 luglio 2014 la S.V. Ill.ma, ha dichiarato esecutivo lo stato passivo;
- con comunicazione trasmessa alla procedura il 29 aprile 2016 dalla Dott.ssa Vittoria Ferrara, direttrice dell'Ufficio INPS competente per l'azienda Stefan, ha precisato che, in ottemperanza "*a quanto disposto dal msg 2057/2012*", se il lavoratore "*ottiene l'ammissione del proprio TFR nello stato passivo ... divenuto esecutivo lo stato passivo, non vi sono le condizioni per il pagamento diretto a carico del Fondo di Tesoreria*".
- pertanto, alla luce dell'orientamento espresso dall'INPS, nei termini sopra riportati, in assenza dello stralcio dallo stato passivo delle somme da richiedere direttamente al Fondo di Tesoreria, quest'ultimo non provvederà a detto pagamento;
- si rende quindi necessario procedere all'istanza per la correzione dello stato passivo ai fini di cui sopra;

- il Commissario Straordinario ha espresso la sua adesione alla stralcio, mediate correzione dello stato passivo, di quanto maturato a titolo di TFR da pagarsi direttamente dal Fondo di Tesoreria.

Tutto ciò premesso e d esposto, il sottoscritto

### **FA ISTANZA**

che la S.V. voglia disporre la correzione dello stato passivo escludendo il credito di euro ....di competenza del Fondo Tesoreria dell'INPS.

Con osservanza.

Prato li' .....

Sig. ....

**Oggetto:** I: Risposta: FONDO TESORERIA [INPS.6300.29/04/2016.0042211]  
**Data:** venerdì 29 aprile 2016 16:34:45 Ora legale dell'Europa centrale  
**Da:** studio mucchi  
**A:** Andrea Lolli, Barbara Maffei Alberti, studiolegale@adalbertoperulli.it

Buonasera,  
sotto riporto quanto risposto alla Pec da parte della direttrice Inps di Pistoia pochi minuti fa.  
Cordiali saluti.

**Rag. Elena Mucci**

## Studio Mucci

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE  
CONSULENTI DEL LAVORO  
*Rag. Elena Mucci*  
*Rag. Sabina Mucci*  
Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione CCIAA PO: 01560480970  
Email: [info@muccistudio.it](mailto:info@muccistudio.it) PEC [studiomucchi@legalmail.it](mailto:studiomucchi@legalmail.it)  
Sito Internet: [www.muccistudio.it](http://www.muccistudio.it)

Via F. Ferrucci n° 131/D - 59100 PRATO  
Tel. 0574/584102 Fax 0574/570274

**P**

**Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail. - Please consider the environment before printing**

**this mail note.**

### **RISERVATEZZA / CONFIDENTIALITY**

**In ottemperanza al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di Protezione dei dati personali", le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate e sono esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimmetterlo al destinatario), tenendo presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietata. Nel caso in cui aveste ricevuto questo mail per errore, vogliate avvertire il mittente al più presto a mezzo posta elettronica e distruggere il presente messaggio.**

---

**Da:** [as1.2013prato@pecfallimenti.it](mailto:as1.2013prato@pecfallimenti.it) [mailto:as1.2013prato@pecfallimenti.it]  
**Inviato:** venerdì 29 aprile 2016 16:32  
**A:** [info@muccistudio.it](mailto:info@muccistudio.it)  
**Oggetto:** I: Risposta: FONDO TESORERIA [INPS.6300.29/04/2016.0042211]

---

**Da:** [direzione.provinciale.pistoia@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.provinciale.pistoia@postacert.inps.gov.it)  
**A:** [as1.2013prato@pecfallimenti.it](mailto:as1.2013prato@pecfallimenti.it)  
**Ricevuto:** 29/04/2016 alle ore 16:08  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Risposta: POSTA CERTIFICATA: FONDO TESORERIA [INPS.6300.29/04/2016.0042211]

In riferimento alla richiesta allegata, confermo che la sede si è attenuta a quanto disposto dal msg 2057/2012 e già chiarito in precedenti comunicazioni:

"nei casi in cui il datore di lavoro ha recuperato a conguaglio le quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, senza tuttavia averle corrisposte al lavoratore, il quale, di conseguenza, ottiene l'ammissione del proprio TFR nello stato passivo ..... divenuto esecutivo lo stato passivo, non vi sono le condizioni per il pagamento diretto a carico del Fondo di Tesoreria".

Peraltro, la respinta del pagamento diretto delle prestazioni in oggetto nelle ipotesi di ammissione al passivo - a favore dei lavoratori - dei relativi importi risulta confermata anche dalla corrispondenza pervenuta dalla direzione centrale dello scorso novembre.

Comunico, infine, che, da una sommaria verifica a campione dei pagamenti effettuati - anche da parte di questa sede - a favore di alcuni lavoratori della ditta, è risultato trattarsi di casi in cui le prestazioni in oggetto non erano state ammesse al passivo.

Mi riservo di procedere ad ulteriori controlli e a comunicare gli ulteriori esiti.

Cordiali saluti.  
Il direttore  
Vittoria Ferrara

-----  
Questo è un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) inviato dall'INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale). Per rispondere a questo messaggio è necessario disporre di una casella di Posta Elettronica Certificata. Eventuali messaggi inviati a indirizzi PEC dell'INPS da caselle di posta elettronica ordinaria (non certificata) verranno rifiutati dal sistema.  
-----

\*\*\*\*\* TESTO ORIGINALE \*\*\*\*\*

Mittente: [as1.2013prato@pecfallimenti.it](mailto:as1.2013prato@pecfallimenti.it)  
Inviato il: 15/04/2016 19.51.15

Alla C.a. Dott.ssa Ferrara Vittoria

allegato alla presente rimettiamo comunicazione circa il fondo tesoreria.

Cordiali Saluti.

Stefan srl unipersonale in a.s.

Il Commissario Straordinario

Prof.Avv. Andrea Lolli

# INPS - Messaggio 03 febbraio 2012, n. 2057

Chiarimenti in merito ai pagamenti diretti effettuati dal Fondo di Tesoreria (art. 1, commi 755 e ss. L. 296/2006). Interazioni con il Fondo di Garanzia (art. 2 L. 297/82). Sistemazioni contabili.

1. Richieste di pagamento diretto a carico del Fondo di Tesoreria in caso di conguaglio già effettuato dal datore di lavoro.

Pervengono dalle strutture periferiche numerose segnalazioni di aziende che portano a conguaglio - secondo le modalità indicate nella circolare n. 70 del 3.4.2007 - somme a titolo di liquidazioni/anticipazioni di TFR di pertinenza del Fondo di Tesoreria, senza averle apparentemente corrisposte ai lavoratori. La situazione si evidenzia nel momento in cui questi ultimi, anche in assenza di dichiarazione aziendale, chiedono il pagamento diretto del loro TFR. È stato anche fatto presente che, in altri casi, sono i medesimi datori di lavoro a dichiarare l'incapienza e chiedere il pagamento diretto del TFR al Fondo di Tesoreria per importi che, confrontando quanto riportato nei flussi individuali, risultano essere già stati conguagliati con riferimento ai lavoratori interessati.

Al verificarsi delle predette situazioni, gli operatori non dovranno procedere al pagamento in quanto la prestazione risulta già liquidata.

Tale circostanza va comunicata al lavoratore e all'azienda; l'informazione dovrà, inoltre, essere corredata da un puntuale dettaglio degli importi che risultano essere già stati oggetto di conguaglio.

Laddove si trattasse di un mero errore di compilazione del flusso individuale, sarà, quindi, necessario invitare il datore di lavoro a procedere alle rettifiche del caso.

Qualora l'istruttoria - nella quale, ricorrendo l'ipotesi di mancata corresponsione del TFR, sarà necessario acquisire una dichiarazione di responsabilità del lavoratore - dovesse, invece, confermare l'irregolarità del comportamento aziendale, il datore di lavoro sarà invitato alla regolarizzazione, da effettuarsi entro i successivi 30 giorni; sarà possibile, peraltro, fare ricorso ad accertamenti ispettivi, ove necessari.

Si potrà procedere al pagamento laddove, avviata l'attività di regolarizzazione/recupero, risulti correttamente definito anche il flusso informativo.

2. Richieste di pagamenti diretti in caso di omissioni contributive.

Qualora si sia verificata una omissione parziale o totale del versamento mensile delle quote del TFR nel flusso Uniemens, a modifica delle disposizioni a suo tempo impartite con msg. 15687 del 8.7.2009 - in ragione delle variazioni intervenute nelle dichiarazioni aziendali, che hanno portato all'unificazione dei flussi retributivi "EMENS" e contributivi "DM10" nel nuovo sistema UNIEMENS - si riportano di seguito i controlli da effettuare nel caso di insolvenza del datore di lavoro. Si possono verificare due ipotesi:

a) presenza della denuncia Uniemens

Tenuto conto della natura previdenziale riconosciuta alla gestione del Fondo di Tesoreria, le relative prestazioni - nell'ipotesi di omissione contributiva riguardante periodi per i quali non sia intervenuta la prescrizione - sono soggette, come noto, al generale principio di automaticità di cui all'art. 2116 del codice civile. Di conseguenza, la liquidazione delle quote di TFR a carico del Fondo stesso potrà avvenire anche nel caso in cui sia accertato il mancato pagamento totale o parziale dell'importo denunciato mensilmente dal datore di lavoro.

L'operatore deve verificare che, all'interno del modello DM10 virtuale generato dalla denuncia Uniemens, siano presenti i codici (CF01- CF02- CF11), che indicano il contributo quantificato come dovuto al Fondo di Tesoreria.

Le denunce, totalmente o parzialmente insolute, contenenti tali somme transitano al recupero crediti; quando il datore di lavoro è assoggettato a procedura fallimentare, detti importi dovranno, peraltro, essere tempestivamente insinuati nel passivo fallimentare.

b) assenza della denuncia Uniemens

L'assenza delle denunce Uniemens o la mancanza all'interno del DM10 virtuale dei codici relativi al contributo dovuto al Fondo di Tesoreria, rendono necessario, per la quantificazione del debito, un accertamento che - nei casi di fallimento, in particolare - può realizzarsi anche attraverso il coinvolgimento del personale ispettivo.

La trasmissione del modello DM10V alla procedura recupero crediti e, in caso di accesso ispettivo, l'emissione del verbale costituiscono il passaggio essenziale per l'erogazione delle quote di TFR a carico del Fondo di Tesoreria.

Nei casi di procedura fallimentare, sarà altresì necessario l'insinuazione dei crediti al passivo fallimentare.

3. Richieste di pagamento diretto a carico del Fondo di Tesoreria in caso di datore di lavoro assoggettato a PROCEDURA CONCORSUALE. Interazioni con il Fondo di garanzia.

Quando il datore di lavoro è assoggettato a procedura concorsuale - fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo - è possibile che il TFR sia in parte dovuto anche dal Fondo di garanzia di cui all'art. 2 L. 297/82.

Il pagamento della quota di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria normalmente avviene secondo la disciplina generale, in conseguenza della dichiarazione di incapacità.

La quota di competenza del Fondo di garanzia, sarà liquidata, a domanda dell'interessato, secondo le istruzioni impartite con msg. 10588 dell'11.5.2009, avendo cura di verificare la quota di TFR eventualmente già corrisposta dal Fondo di Tesoreria.

Al riguardo, ad integrazione delle istruzioni operative impartite con il messaggio sopra citato, l'importo lordo della quota di TFR già corrisposta dal Fondo di Tesoreria, dovrà essere indicata nel campo "Anticip.sogg.", mentre la trattenuta fiscale operata dovrà essere indicata nel campo "irpef ant."

Nel caso in cui non sia stata ancora liquidata la quota a carico del Fondo di Tesoreria restano valide le istruzioni precedentemente impartite.



In ogni caso gli operatori preposti al Fondo di Tesoreria e al Fondo di Garanzia, prima della liquidazione della quota di competenza, dovranno verificare l'esistenza ed il periodo di riferimento dei pagamenti a carico dell'altro Fondo, al fine di evitare eventuali errori di liquidazione.

### 3.1. Casi particolari.

a) Richiesta di pagamento di quote di TFR a carico del Fondo di Tesoreria già conguagliate per le quali il lavoratore ha ottenuto l'ammissione allo stato passivo. Sono stati segnalati casi in cui il datore di lavoro ha recuperato a conguaglio le quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, senza tuttavia averle corrisposte al lavoratore, il quale, di conseguenza, ottiene l'ammissione del proprio TFR nello stato passivo.

In tale fattispecie, divenuto esecutivo lo stato passivo, non vi sono le condizioni per il pagamento diretto a carico del Fondo di Tesoreria.

Il lavoratore, in presenza di tutti i requisiti indicati nella circolare n. 74 del 15 luglio 2008, potrà presentare domanda di intervento del Fondo di garanzia del TFR di cui all'art. 2 L. 297/82.

Riguardo all'illegittimità del conguaglio, la Suprema Corte di Cassazione - Sezione Penale - in più occasioni e, da ultimo, con sentenza n. 33330 dell'8.9.2011 - ha affermato il seguente principio: «Integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 37, il datore di lavoro che, per mezzo dell'artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme come corrisposte al lavoratore, induce in errore l'istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva».

Di conseguenza il direttore della struttura che effettua il pagamento dovrà segnalare quanto accaduto alla competente autorità giudiziaria per l'accertamento delle eventuali ipotesi di reato.

b) Richiesta di pagamento della quota di TFR a carico del Fondo di Tesoreria già conguagliata ma per la quale il lavoratore non risulta ammesso al passivo fallimentare.

Qualora non sia ancora intervenuta la dichiarazione di esecutività dello stato passivo ovvero la richiesta del lavoratore non sia ammessa al passivo fallimentare, la liquidazione del TFR a carico del Fondo di Tesoreria è subordinata all'esito di un accesso ispettivo con cui, essendo stato accertato il diritto all'erogazione in capo al richiedente, sarà addebitato il valore della quota di TFR indebitamente conguagliata dal datore di lavoro fallito.

### 4. Sistemazioni contabili.

Nel caso in cui, entro l'esercizio, sia accertato di aver corrisposto somme a titolo di TFR di pertinenza del Fondo di Tesoreria, addebitate, invece, al Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge n. 297/82, occorre procedere alla sistemazione contabile, per la corretta imputazione degli oneri alle gestioni, con il seguente biglietto in partita doppia:

TFR30103 a PTO 30011

(Trattamento di fine rapporto (Fondo di Garanzia per il a carico del Fondo di Tesoreria trattamento di fine rapporto corrisposto direttamente ai legge n. 297/1982) lavoratori)

Ai fini di una corretta rappresentazione in bilancio degli oneri delle due gestioni, si raccomanda di effettuare gli storni entro la fine del corrente esercizio.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

GIURISPRUDENZA: (1) corte di cassazione - sentenza 08 settembre 2011, n. 33330;

LEGISLAZIONE: (1) legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007); (2) legge 29 maggio 1982, n. 297; (3) legge 24 novembre 1981, n. 689; (4) legge 29 maggio 1982, n. 297;

PRASSI: (1) inps - circolare 03 aprile 2007, n. 70; (2) inps - messaggio 08 luglio 2009, n. 15687; (3) inps - messaggio 11 maggio 2009, n. 10588; (4) inps - circolare 15 luglio 2008, n. 74;

CODICI: (1) codice civile art. 2116;

In ordine alla vicenda rappresentata, si fa presente quanto segue.

Preliminarmente, sul piano ordinamentale, non v'è dubbio che alla prestazione derivante dal Fondo di Tesoreria in oggetto, attesa la natura contributiva delle obbligazioni destinate a finanziare il Fondo medesimo, risulta applicabile il generale principio di automaticità di cui all'art. 2116 c.c.

Tuttavia, la complessa situazione relativa al pagamento del TFR dei lavoratori della Stefan non appare conseguente a una difformità strutturale dei comportamenti delle Sedi sul territorio, ma presumibilmente trae origine dalle diverse situazioni assicurative in cui gli i lavoratori si sono venuti a trovarsi nelle varie realtà territoriali, anche in conseguenza dell'operato aziendale. In taluni casi, inoltre, la vicenda appare ancora più complessa anche a causa della scarsa intelligibilità dello stato passivo.

Si prenda per esempio il lavoratore N.F. (...). Il fatto che il credito di € 996,54 sia relativo a TFR non è ben chiaro sulla base delle modalità di formazione dello stato passivo utilizzate ("...Ammesso per euro 996,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; TFR DA RICHIEDERE SEPARATAMENTE AL FONDO TESORERIA INPS ..."); ma, in ogni caso, il TFR versato al Fondo di Tesoreria (coincidente con il predetto importo di € 996,54), dai sistemi informativi dell'Istituto, risulta già conguagliato, dal datore di lavoro, a carico del Fondo di Tesoreria. Pertanto, non è dato sapere se gli Organi della procedura concorsuale abbiano, nello specifico, accertato l'effettiva mancata liquidazione del TFR riveniente dal Fondo di Tesoreria, malgrado l'operazione di conguaglio realizzata dal datore di lavoro. Si tratta, peraltro, di circostanza che, qualora accertata, dovrebbe essere stata comunicata, dai predetti Organi, alla competente Procura della Repubblica per i profili di natura penale.

In ogni caso, per tutti i lavoratori che si trovano in questa situazione, può essere operata la liquidazione, da parte del Fondo di garanzia TFR, acquisendo preliminarmente la dichiarazione del Commissario Straordinario che:

- il TFR, ancorché conguagliato dal datore di lavoro, non risulta essere stato corrisposto al lavoratore;
- nulla osta alla successiva surroga dell'Istituto in qualità di gestore del Fondo di garanzia TFR.

La prassi adottata dalla sede di La Spezia risulta presumibilmente fondata sulla ricorrenza della predetta fattispecie e, pertanto, coerente con il quadro normativo e le istruzioni amministrative emanate sul punto dall'Istituto (in particolare, mess. 2057/2012).

Per altri lavoratori, invece, il TFR è stato versato al Fondo di Tesoreria ma non è stato posto a conguaglio; si veda per esempio la posizione della sig.ra F. G.(...) dello stato passivo.

In questi casi, attesa la natura previdenziale della prestazione derivante dal TFR accantonato al Fondo di Tesoreria, detti crediti non andrebbero ammessi al passivo della procedura concorsuale e l'Amministratore Straordinario dovrebbe – nella sua veste di rappresentante legale dell'azienda - richiedere, all'Istituto, l'intervento del Fondo di Tesoreria per l'intera somma dovuta al lavoratore, con ciò preservando il principio di automaticità della prestazione di cui all'art. 2116 c.c.

Le prassi adottate dalle sedi Inps di Prato e Pistoia risultino in effetti coincidenti sul piano sostanziale: porre a carico del Fondo di Tesoreria il pagamento integrale del TFR versato al predetto Fondo e dovuto al lavoratore. La sede di Pistoia ha solo preliminarmente richiesto la rettifica dello stato passivo, operazione che l'Amministratore Straordinario dovrebbe presumibilmente porre in essere anche sulla base della richiesta della sede di Prato.

In ogni caso, sul complesso delle vicende che possono interessare il pagamento del TFR dovuto al Fondo di Tesoreria in presenza di procedure concorsuali, allo scopo di meglio indirizzare i comportamenti degli Organi delle predette procedure e rafforzare la tutela dei diritti dei lavoratori, anche sul piano della tempestività di liquidazione della prestazioni maturate, sarà cura della scrivente rappresentare alle altre strutture competenti dell'Istituto, con particolare riguardo alla Direzione Centrale Pensioni e Direzione Centrale Prestazioni Sostegno al Reddito l'esigenza di rivalutare, anche alla luce delle prassi ad oggi prescritte, l'adeguatezza delle vigenti istruzioni amministrative e, nel caso, adottare le iniziative opportune.